

## PROFESSIONISTI

---

### ***Il reddito delle STP? È reddito d'impresa***

di **Sergio Pellegrino**

Qualche mese fa ( [Il reddito delle STP? È lavoro autonomo](#) del 10 luglio 2014) avevamo evidenziato sulle pagine di Euroconference NEWS come, dopo l'approvazione dello **schema di decreto legislativo** sulle **semplificazioni fiscali**, fosse divenuto chiaro che le **Società tra professionisti** producessero **reddito di lavoro autonomo**.

Si veniva così a risolvere un **tema dibattuto** sin dall'introduzione delle stp nel nostro ordinamento e al quale il legislatore tributario non aveva dedicato, fino a quel momento, alcuna attenzione.

Nel testo del decreto semplificazioni originariamente presentato dal governo vi era infatti una disposizione, collocata all'articolo 11, che stabiliva appunto che alle società tra professionisti, **indipendentemente dalla forma giuridica scelta**, si dovesse applicare il **regime delle associazioni**, e questo anche ai fini **Irap**.

Il **testo finale** **licenziato dal governo** dopo l'esame delle osservazioni pervenute dalle commissioni parlamentari **non contiene più questa previsione** e quindi, di conseguenza, il reddito prodotto dalle società tra professionisti **non si deve considerare reddito di lavoro autonomo**, come era stato invece sostenuto sin dall'inizio da parte del nostro Consiglio Nazionale.

Le modalità di tassazione delle società tra professionisti **dipendono quindi dalla tipologia societaria prescelta**, come era stato sostenuto tra l'altro nella risposta ad un interpello presentato alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna.

La Direzione Regionale aveva correttamente osservato che la **società tra professionisti non è un modello societario**, perché le forme societarie attraverso le quali può essere svolta l'attività professionale sono quelle della società di persone, della società di capitali o della società cooperativa: le società tra professionisti non **costituiscono un genere autonomo con causa propria** e sono quindi legate alla disciplina del

modello prescelto.

La conseguenza è che producono **reddito d'impresa** e che tra l'altro i compensi **non devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del committente.

Questa conclusione, nonostante la visione diversa espressa dalla nostra categoria, è probabilmente condivisibile perché comunque la qualificazione come reddito di lavoro autonomo avrebbe avuto conseguenze negative a livello operativo. Ad esempio la difficoltà di far convivere un bilancio redatto con il criterio della competenza ed un'imposizione in capo ai soci per cassa, o le difficoltà di attribuzione delle ritenute e dello stesso reddito ai soci, tant'è che ad esempio la

*Rete delle Professioni Tecniche* aveva espresso una visione diametralmente opposta a quella dei commercialisti, indicando nelle audizioni parlamentari come fosse opportuno eliminare la previsione originariamente contenuta nell'articolo 11 del decreto.

Se per il **futuro** quindi la situazione è chiara, si pone il problema di chi ha invece gestito la società tra professionisti ritenendo che questa producesse redditi di lavoro autonomo e si trova a **dover "cambiare in corsa"** per quanto riguarda il periodo d'imposta 2014 e senza sapere cosa fare in relazione al periodo precedente (considerato che la possibilità di costituire stp si è avuta soltanto con l'emanazione del decreto interministeriale 8 febbraio 2013).

Va detto che, fortunatamente, la problematica interessa un **numero limitato di contribuenti**, in quanto proprio l'incertezza sul versante tributario è stata uno dei principali freni allo sviluppo delle stp.

Allo scorso giugno, stando ai dati di Unioncamere, **erano infatti soltanto 193 le società tra professionisti**: 109 nella forma di società di capitali (56,5%), 65 in quella di società di persone (33,7%), 13 le società semplici (6,7%) e 5 le cooperative (2,6%).